

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2089-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 novembre 1962

modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4233)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1962*

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Art. 1.

Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti, anche a titolo di acconto, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta nella misura del 15 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle società, i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della società, salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.

Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente alla entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.

La ritenuta prevista dal primo comma non si applica sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo produca un certificato del competente Ufficio delle imposte attestante che nè il possessore stesso nè altri componenti della medesima famiglia anagrafica, ad esclusione dei membri aggregati, sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare in corso di riscossione. Si applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Nella richiesta del certificato di cui al comma precedente e nel certificato stesso devono essere indicate le azioni delle quali il richiedente intende riscuotere i dividendi senza applicazione della ritenuta. L'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette deve trasmettere semestralmente alle società emittenti un elenco dei soggetti per i quali sono stati emessi i certificati, con l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi si riferiscono.

La richiesta del certificato ed il certificato stesso non sono soggetti a tassa di bollo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 25 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti dalle Banche popolari nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività.

Art. 2.

Le società devono versare semestralmente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale l'intero ammontare delle ritenute da effettuarsi a norma dell'articolo 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio o rispettivamente il 20 luglio del semestre successivo alla deliberazione di distribuzione degli utili o alla pubblicazione di essa nel foglio annunci legali in quanto prescritta e deve comprendere anche l'ammontare delle ritenute sugli utili non ancora riscossi dai soci.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni e dei versamenti previsti dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, se l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le lire 200 e, se superiore, a condizione che il capitale sociale versato non superi i 40 milioni e che nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Gli obblighi della ritenuta e delle comunicazioni non si applicano altresì agli utili distribuiti:

1) dalle Banche popolari cooperative e dalle società cooperative aventi i requisiti di cui al comma precedente qualunque sia l'ammontare del capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio della loro attività;

2) sulle somme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'ammontare complessivo degli utili spettanti ai soci e delle ritenute operate nell'anno solare precedente, specificando gli importi corrispondenti a ciascuna distribuzione ed allegando le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicando la residenza e il domicilio fiscale.

Art. 3.

L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 è dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata è dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci delle società stesse nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio è dedotto dall'ammontare della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

imposta sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito. Per le azioni in proprietà per un periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprietà.

Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute è superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.

Per le società e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società ed a stranieri o italiani domiciliati all'estero non soggetti all'imposta complementare e all'imposta sulle società la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta, restando escluso il rimborso previsto dal quinto comma.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate e vendute nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.

L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire il titolo alla società emittente o alla azienda di credito incaricata del pagamento e non può intervenire in assemblea se non lo abbia depositato almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.

Art. 4.

Identico.

L'azionista, ancorchè già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le Aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Identico.

Art. 5.

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata. Debbono altresì rilevare le generalità e il domicilio delle persone fisiche o giuridiche che intervengono in rappresentanza dei possessori di titoli o titolari di diritti reali sugli stessi. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli azionari ai fini dell'intervento in assemblea alle aziende di credito indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ai Monti di credito su pegno di prima categoria nonchè alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.

Le comunicazioni di cui al primo comma:

a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 7.

Identico.

Soppresso.

Identico:

a) *identica;*

b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

c) *identica.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Art. 8.

Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore è la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non è richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione:

Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.

Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il ripor-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, prima comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tato è un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.

Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle società dovute dal riportato o dal compratore a termine.

I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.

Art. 9.

Le società fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.

La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni in-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

testate alla società fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e redatti in tre copie, una delle quali è restituita con visto di ricevuta alla società.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.

Art. 10.

Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta. Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano.

Art. 11.

La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento.

L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale la ritenuta di cui all'articolo 1 è operata a titolo di imposta nella misura dell'8 per cento. Non si applicano agli utili anzidetti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, secondo comma, e 3.

Art. 12.

In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 13.

Le società e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformità alle norme di legge la società è soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 14.

Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Le società, i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le società fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi pri-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

terzo e quinto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

La comunicazione si considera omessa quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali è prescritta.

La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda è raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.

Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.

Art. 15.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale.

Se il fatto è compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 15.

Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorchè non rivestano la qualità indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Art. 16.

Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 18.

L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, può procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

L'ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, ha facoltà di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle società finanziarie, delle società fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 18.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.

Art. 19.

Sono abrogati gli articoli 3, 4 primo comma, 13 secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1148, modificato con la legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96, gli articoli 2, terzo comma, 6, 15 ottavo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, i commi quarto e quinto dell'articolo 17 e l'articolo 44

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 19.

I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle società anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformità ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

Ai titoli ed ai certificati emessi dalle società, con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell'articolo 17 della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 2345 secondo comma, 2355 terzo comma, 2461 e 2523 del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, sarà stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

Art. 20.

Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si farà luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedeltà delle precedenti dichiarazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purchè sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo.

Art. 21.

Identico.

Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 16.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 21.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano convocate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso di acconti sugli utili erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle società, gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.

Art. 22

Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo è destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione può essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.

L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, è autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unità di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 22.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1° gennaio 1963.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 24.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 1963.